

## DISCIPLINARE SUI CRITERI GENERALI PER L'ASSOCIAZIONE ALL'INRiM

### ART. 1

#### SOGGETTI

1. Possono essere associati:

- a) I professori e ricercatori universitari di ruolo e i ricercatori assunti ex art. 240 L. 24/2014;
- b) I professori a contratto presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
- c) Le elevate professionalità Tecniche - EP delle Università;
- d) I ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS;
- e) I titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
- f) I dottorandi e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
- g) I ricercatori o tecnologi ex dipendenti in quiescenza di strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza fino all'età di 75 anni;
- h) I ricercatori o tecnologi ex dipendenti in quiescenza di strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza di età superiore a 75 anni, con i limiti di cui agli articoli seguenti.

2. Con riferimento ai soggetti di cui ai punti da "a" ad "f" l'associazione è disposta previa adozione di apposita convenzione con le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca anche internazionali, ove non prevista in precedente convenzione quadro già stipulata con l'INRiM;

3. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore scientifico può accogliere le domande di associazione di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate, qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca.

### ART. 2

#### CATEGORIE DI ASSOCIAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono essere associati, come specificato negli articoli seguenti, in una delle seguenti categorie di associazione:

- a) Associazione con incarico di ricerca;
- b) Associazione per collaborazione scientifica;
- c) Associazione per collaborazione scientifica di soggetti senior.

### ART. 3

#### CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCA

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), possono essere associati con incarico di ricerca.

2. Gli associati di cui al presente articolo svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche dell'INRiM.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina la quota percentuale di personale esterno rispetto al personale con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l'INRiM che può accedere all'associazione con incarico di ricerca.

4. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è disposto dal Direttore scientifico su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.

5. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Direzione sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.

6. Dei relativi provvedimenti il Direttore scientifico dà comunicazione corredata dai curriculum al Presidente e al Responsabile della Divisione di afferenza.

7. La durata dell'associazione è legata a quella del programma scientifico di riferimento cui afferisce l'incarico di ricerca.

8. Il Direttore scientifico, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, verifica annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associato procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico.

9. Gli associati con incarico di ricerca sono equiparati ai dipendenti INRiM nel processo di valutazione interna dell'Ente e di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri Soggetti preposti.

#### ART. 4

##### CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere associati con incarico di collaborazione.

2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche dell'INRiM per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.

3. Il conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è disposto dal Direttore scientifico su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.

4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Direzione sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.

5. Dei relativi provvedimenti il Direttore scientifico dà comunicazione corredata da curriculum al Responsabile della Divisione di afferenza, che lo inoltra al Presidente.

6. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento. Per gli associati di cui alle lettere e) e f) è altresì legata alla durata della borsa, assegno o altra forma di rapporto con l'Ente di appartenenza.

7. Il Direttore scientifico, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, verifica annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 6.

#### ART. 5

#### CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON SOGGETTI SENIOR

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere g) e h), possono essere associati per collaborazione scientifica.

2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche dell'INRiM per lo svolgimento di specifiche attività progettuali, fermo restando il divieto di accedere a Laboratori e infrastrutture sperimentali nazionali e internazionali, ivi incluse quelle dell'INRiM, per svolgere attività sperimentale diretta.

3. Il conferimento dell'associazione per collaborazione scientifica è disposto, per i soggetti di cui all'art. 1 co. 1 lett. g):

a) dal Direttore scientifico su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione";

b) dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, quando l'associazione è di iniziativa dell'Ente;

4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione senior è adottato ai sensi della lettera a) del precedente comma 3, previo parere non vincolante del Consiglio di Direzione sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente.

È adottato ai sensi della lettera b), con provvedimento del Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 1 co. 1 lett. h), l'associazione è disposta con provvedimento motivato, a carattere straordinario, del Direttore scientifico, finalizzato a dimostrare che il ricercatore o tecnologo ha un percorso scientifico altamente qualificato, supportato da un adeguato *curriculum* in cui si evidenzia lo svolgimento di una eccezionale attività di ricerca, e che tale attività può essere proseguita ad un livello uguale o analogo e, comunque, rilevante per l'Istituto;

5. Per i soggetti di cui al presente articolo, la comunicazione del provvedimento, corredata dal curriculum, è effettuata a seconda del caso dal Direttore scientifico al Presidente e al Responsabile della Divisione di afferenza ovvero dal Presidente al Direttore scientifico.

6. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.

7. Il Direttore scientifico, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, verifica annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico si applica altresì nei casi di cui al comma 6.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

#### Art. 6

##### PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE

1. Gli associati di cui all'articolo 3 svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche dell'INRiM.

2. Gli associati di cui all'articolo 3 possono accedere a tutte le funzioni e responsabilità assegnabili al personale dipendente dell'INRiM con qualifica equipollente.

3. Gli associati di cui all'articolo 4 e all'art. 5 con riferimento ai soli soggetti di cui all'art. 1, lett. g), collaborano alle attività delle strutture scientifiche dell'INRiM per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.

4. L'impegno di tempo degli associati, per qualunque tipologia di associazione, sarà da questi concordato con il Direttore scientifico in relazione alle attività da svolgere.

5. L'associato redige annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al Direttore Scientifico che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo dell'Istituto.

6. Dell'apporto degli associati si tiene conto nella valutazione dei progetti di ricerca svolti dagli Istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.

7. Fatta eccezione per i soggetti di cui all'art. 1 co. 1 lett. h), qualora l'associato contribuisca ad un progetto con apporti determinanti può essere nominato responsabile di progetto con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

#### ART. 7

##### TRATTAMENTO

1. Al personale associato non spetta alcun compenso.

2. Qualora in missione per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui partecipano, agli associati verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico del progetto nel quale sono impegnati. Per quanto concerne i soggetti di cui all'art. 1 co. 1 lett. h), la partecipazione alle missioni è consentita previa autorizzazione del Datore di Lavoro, sentito il Direttore Scientifico, e accettazione espressa delle clausole contenute in apposito disciplinare predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione di INRiM.

3. Compete agli associati l'uso dei servizi logistici, quali la mensa, la casella di posta elettronica e l'uso della rete, con le modalità definite dal Direttore generale in riferimento a quanto previsto per i dipendenti.

#### ART. 8 SEDE - SICUREZZA

1. L'associato presta la sua attività presso la sede dell'INRiM per il quale è stata disposta l'associazione, è soggetto alla sorveglianza sanitaria del caso e osserva le norme di sicurezza vigenti nell'Istituto.

2. L'associato, rientrando nella definizione di "lavoratore" come indicato nel D.Lgs. 81/08, dovrà seguire specifici percorsi informativi, formativi e ove necessario di addestramento. In relazione ai rischi specifici a cui ciascun soggetto è sottoposto, ove necessario verrà definito un percorso di sorveglianza sanitaria. La mancata frequenza a tali attività (informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria) risulterà motivo ostativo al proseguimento dell'associazione.

#### ART. 9 ACCESSO A SERVIZI E STRUMENTI

1. L'associato, fatta eccezione per i soggetti di cui all'art. 1 co. 1 lett. h), accede con modalità definite dal Direttore scientifico ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature dell'Istituto, nell'ambito e per le finalità dei progetti e delle attività di ricerca approvate alle quali l'associato collabora, in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.

#### ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i frequentatori che hanno con l'Ente un rapporto di attività.

2. I Responsabili di Divisione dovranno verificare la presenza di altre coperture assicurative di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.

#### ART. 11 REGIME DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. L'attribuzione della proprietà intellettuale relativa a tutte le attività svolte in regime di associazione viene definita obbligatoriamente nella convenzione con l'Istituzione di appartenenza dell'associato ovvero, in caso di rapporto diretto con l'associato, in apposito specifico contratto.